

Disciplinare sui criteri e le modalità per la designazione e la sostituzione dei componenti della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, per il rilascio del parere della Consulta su atti aventi rilevanza in materia di pari opportunità e per il rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente disciplinare, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2024, n. 11 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche), stabilisce i criteri e le modalità per:
- a) la designazione e la sostituzione dei componenti della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, e partecipazione;
 - b) il rilascio del parere della Consulta su atti aventi rilevanza in materia di pari opportunità;
 - c) il rimborso delle spese sostenute e documentate dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari all'esercizio della relativa funzione.

**CAPO II
DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI**

Sezione I

Designazione dei componenti della Consulta da parte del Consiglio regionale

Art. 2
(Attivazione della procedura di designazione)

1. La struttura competente in materia di nomine, di seguito denominata struttura competente, previa richiesta del Presidente del Consiglio regionale, pubblica un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio con il quale si comunica l'esigenza di procedere alla designazione delle dieci componenti effettive e delle dieci componenti supplenti della Consulta e si invita alla presentazione delle proposte di candidatura.
2. Le proposte di candidatura, nei termini previsti dall'avviso, sono presentate:
- a) dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che operano sul territorio

regionale nell'ambito della parità tra donne e uomini, della tutela dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere;

b) dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale.

3. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 può presentare due candidature, una per la componente effettiva e una per quella supplente.

4. L'avviso pubblico di cui al comma 1, stabilisce, in particolare, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

5. La struttura competente raccoglie le proposte di candidature e provvede alla loro verifica.

Art. 3

(Esame delle proposte di candidatura in commissione)

La struttura competente trasmette le proposte di candidatura e la relativa documentazione, con gli esiti della verifica svolta, al Presidente del Consiglio che le assegna alla commissione consiliare competente che procede all'esame istruttorio ai sensi del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Art. 4

(Designazioni dell'Aula)

1. All'esito dell'esame istruttorio della commissione consiliare competente o comunque decorsi i termini previsti dal regolamento dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio sottopone le proposte di candidatura all'Aula.

2. L'Aula procede alle designazioni con il sistema del voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale. L'elezione delle componenti effettive e di quelle supplenti avviene con due distinte votazioni.

3. Qualora l'Aula non deliberi le designazioni entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto, si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)

Art. 5

(Controlli successivi alle designazioni)

1. All'esito dell'elezione di cui all'articolo 4, la struttura competente comunica tempestivamente le designazioni alle interessate che provvedono a far pervenire al Consiglio regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione:

a) la dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9, comma 1 o d'incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 2 o l'impegno per le componenti effettive a rimuovere la causa di incompatibilità entro quindici giorni dall'adozione del decreto di costituzione della Consulta di cui all'articolo 8.

2. Nel caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, la designata si intende rinunciataria all'incarico e risulta eletta la candidata che segue immediatamente l'ultima

eletta. Se non vi sono candidate che hanno riportato voti, l'Aula procede alla nuova designazione nell'ambito delle candidature già presentate.

3. La struttura competente cura la trasmissione delle designazioni e della relativa documentazione al Presidente della Regione ai fini dell'adozione del decreto di costituzione della Consulta di cui all'articolo 8, segnalando la presenza di eventuali cause di incompatibilità al fine di consentire la rimozione a norma dell'articolo 9, comma 3.

Sezione II

Designazione dei componenti della Consulta da parte del Presidente della Regione

Art. 6

(Attivazione della procedura di designazione)

1. Il Presidente del Consiglio contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 2 comunica al Presidente della Regione la necessità che lo stesso proceda alla designazione dei cinque componenti effettivi e delle cinque componenti supplenti della Consulta ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2024.

Art. 7

(Parere della commissione consiliare sullo schema di decreto del Presidente della Regione)

1. Il Presidente del Consiglio, ricevuto lo schema di decreto di designazione dei componenti della Consulta di competenza del Presidente della Regione, lo assegna alla commissione consiliare competente che lo esamina ai sensi del regolamento dei lavori del Consiglio.

Art. 8

(Costituzione e insediamento della Consulta)

1. Ultimate le operazioni di designazione, il Presidente della Regione provvede alla costituzione della Consulta con proprio decreto che trasmette al Presidente del Consiglio regionale.

2. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1.

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 9

(Cause di esclusione e incompatibilità)

1. Non possono essere designati come componenti della Consulta coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31/12/2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. La carica di componente effettivo della Consulta è incompatibile con quella di assessore e consigliere della Regione, della Città metropolitana di Roma capitale, delle province, di Roma capitale, dei comuni e delle comunità montane del territorio regionale.
3. Qualora la causa di incompatibilità accertata in fase di designazione non venga rimossa entro quindici giorni dalla costituzione della Consulta di cui all'articolo 8 ovvero entro quindici giorni dall'accertamento effettuato ai sensi del comma 4, il componente effettivo è dichiarato decaduto con il medesimo atto con cui è dichiarato il subentro ai sensi dell'articolo 10.
4. La struttura competente verifica annualmente la permanenza dell'assenza delle cause di esclusione e di incompatibilità.

Art. 10

(Sostituzione)

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa diversa dalla scadenza naturale di un componente effettivo il Presidente del Consiglio dichiara il subentro della supplente, previo accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e di incompatibilità.
2. Per le supplenti designate dal Consiglio regionale l'ordine di subentro segue il maggior numero di voti conseguiti. Per le supplenti designate dal Presidente della Regione l'ordine di subentro è quello del decreto di designazione.
3. In caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Consulta, fatti salvi i casi di giustificati motivi individuati dal regolamento interno sul funzionamento della Consulta di cui all'articolo 3, comma 5, della l.r. 11/2024, la Consulta delibera a maggioranza assoluta la decadenza del componente e si procede alla sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il supplente resta in carica fino alla scadenza della Consulta.
5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, qualora per garantire il corretto funzionamento della Consulta sia necessario procedere a nuove designazioni, il Consiglio regionale e il Presidente della Regione avviano il procedimento per le nuove designazioni nel rispetto delle procedure previste dal presente capo.

CAPO III

ATTIVITA' CONSULTIVA

Art. 11

(Pareri della Consulta su atti aventi rilevanza in materia di pari opportunità)

1. Fermi restando gli ulteriori compiti attribuiti alla Consulta dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 11/2024, la stessa esprime parere obbligatorio su proposte di legge, programmi regionali e atti amministrativi a carattere generale aventi rilevanza in materia di pari opportunità.
2. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, trasmette alla Consulta le proposte di legge e di deliberazione consiliare, nonché gli schemi di deliberazione della Giunta regionale, aventi rilevanza in materia di pari opportunità.
3. La Consulta, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trasmette il parere al Presidente del Consiglio, il quale lo trasmette a sua volta alla commissione consiliare competente per materia. Il Presidente del Consiglio, sentito il presidente della suddetta commissione, può consentire per una sola volta la proroga di tale termine per un massimo di ulteriori venti giorni. Ove il parere non venga trasmesso nei suddetti termini s'intende espresso in senso favorevole.

CAPO IV

SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 12

(Rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta per gli spostamenti necessari all'esercizio della propria funzione istituzionale)

1. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta spetta un rimborso spese in caso di partecipazione alle sedute dell'Ufficio di presidenza regolarmente convocate, anche nel caso non sia raggiunto il quorum previsto per la loro validità dal regolamento interno sul funzionamento della Consulta.
2. Il rimborso spese è stabilito nella misura prevista per le missioni dei consiglieri regionali in caso di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale o di autovettura propria.
3. Il rimborso spese di cui al comma 2 compete anche nel caso in cui i componenti dell'Ufficio di presidenza della Consulta siano auditi presso le commissioni consiliari del Consiglio regionale.
4. La struttura competente in materia di trattamento economico dei componenti degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale provvede alla liquidazione delle spese documentate, nei limiti delle risorse allo scopo annualmente stanziato.
5. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di attribuire rimborsi forfettari.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni di prima applicazione)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, il Presidente del Consiglio regionale avvia le procedure di cui agli articoli 2 e 6.
2. Nella prima seduta di insediamento di cui all'articolo 8, comma 2, la Consulta adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento interno che disciplina le modalità del proprio funzionamento ed elegge l'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 11/2024.